

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2660

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FLAMIGNI, BOLDRINI, IOTTI LEONILDE, MAULINI,  
JACAZZI, LAVAGNOLI, D'ALESSIO, FASOLI, ARZILLI,  
LODI ADRIANA, LUBERTI, TERRAROLI, LAJOLO,  
LA BELLA, Malfatti FRANCESCO**

*Presentata il 16 luglio 1970*

Abrogazione delle norme e disposizioni che limitano il diritto a contrarre matrimonio al personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — I parlamentari componenti la Commissione interni della Camera dei deputati quando si sono recati in visita, assieme al Ministro dell'interno ed al Capo della polizia, alle Scuole di polizia, furono interessati ad occuparsi delle norme e delle disposizioni che devono osservare i sottufficiali e il personale di truppa in servizio nella pubblica sicurezza, per poter contrarre matrimonio. Sono norme e disposizioni in vigore anche nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza, degli Agenti di custodia e con alcune varianti o in diversa misura e modalità, si applicano nelle Forze armate, nei Corpi della polizia femminile, delle Guardie forestali e dei Vigili del fuoco. Esse sanciscono una condizione di inferiorità per dei cittadini costretti ad osservare leggi e regole diverse da quelle in vigore per la collettività nazionale ed in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana.

A differenza di quanto stabilito dal diritto positivo per tutti gli italiani, gli appartenenti ai Corpi di polizia, acquisiscono la maggiore età per potere contrarre matrimonio a 28 anni.

Ma anche a questa età sembra siano ancora considerati dei minorenni, poiché per celebrare il matrimonio ad essi non basta la propria consapevolezza e il consenso della propria consapevolezza e il consenso della sposa, ma occorre la valutazione e il consenso delle autorità superiori. Tutto ciò a noi sembra una violenza contro natura e contro il principio costituzionale del diritto di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La costituzione della famiglia presuppone una scelta responsabile che deve essere effettuata in piena libertà perché deve essere sorretta dalla piena partecipazione e poggiare sul libero consenso dei coniugi. Ogni ingerenza a limitare tale libertà a chi ha raggiunto lo sviluppo psichico e la coscienza della responsabilità del matrimonio e dei doveri conseguenti, colpisce uno dei diritti più vitali del-

l'individuo e del consorzio civile, qual'è il diritto al matrimonio, e non può che nuocere alla formazione della famiglia.

I sottufficiali e le guardie di Pubblica sicurezza anche dopo aver raggiunto l'età di 28 anni per potere contrarre matrimonio devono presentare domanda al Ministro dell'interno e ricevere da questi, o da un suo delegato, la autorizzazione. Se celebrano il matrimonio senza autorizzazione decadono dal servizio. Questi cittadini in possesso di tutti i requisiti per fare parte di un organismo che gli affida funzioni che richiedono il più elevato senso di responsabilità: tutori della legge, dell'ordine e della sicurezza collettiva, ufficiali di polizia giudiziaria, non sono ritenuti idonei a scegliersi liberamente la sposa! Sono le autorità a decidere con giudizio insindacabile sulla convenienza della progettata unione e sull'accoglimento delle domande presentate dopo avere raccolto, in via riservata a mezzo dei carabinieri e della Prefettura, gli elementi informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute sul conto della promessa sposa e dei di lei famigliari.

Sono procedure stabilite dal fascismo, tutt'ora in vigore con qualche variante: il fascismo richiedeva anche le informazioni sulla razza, poichè proibiva il matrimonio con donna di razza diversa dall'ariana.

Nel 1930 quando venne approvato da Mussolini il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza era prescritta una anzianità di servizio di 10 anni prima che marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie potessero essere autorizzati al matrimonio. Allora per l'arruolamento nel Corpo i giovani dovevano avere compiuto 20 anni di età. Il 9 marzo 1936 il regio decreto n. 450 stabiliva che i marescialli, i brigadieri e i vicebrigadieri potevano, senza limitazione alcuna, essere autorizzati a contrarre matrimonio; restava la limitazione per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza che per potere inoltrare domanda di autorizzazione dovevano avere compiuto 8 anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Tre giorni dopo il decreto n. 1030 proposto da Mussolini, disponeva che gli ufficiali dell'esercito, della marina, della milizia portuaria, della milizia della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati in servizio sedentario, non potevano contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il regio assenti-

mento; altrettanto dicasi per gli ufficiali dell'esercito e della marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme per l'avanzamento. Veniva poi stabilito che gli ufficiali dell'aeronautica dei ruoli naviganti non potevano ottenere il regio assentimento prima del compimento del 28° anno di età, mentre quelli della guardia di finanza al 25° anno e della marina solo dopo aver raggiunto il grado di tenente di vascello o corrispondente.

Il decreto del 14 marzo 1938, n. 882, aggiornava le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle forze armate dello Stato e nelle norme applicative emanate con decreto regio del 3 giugno 1938, n. 1562, veniva fissata la disposizione del deferimento al Tribunale supremo militare per gli ufficiali che contraevano matrimonio senza il regio assentimento.

Con decreto del 2 maggio 1940 Mussolini emanava il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, del CREM (Corpo reale equipaggi marittimi), dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia dell'Africa Orientale. Le disposizioni generali contenute in questo regolamento sono tutt'ora in vigore: obbligo dell'autorizzazione, modalità della domanda, istruttoria e tipo di informazione (escluse oggi quelle di razza) pareri dei superiori gerarchici, decisione e giudizio insindacabile dei ministri o di loro delegati.

Il 13 giugno 1940, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, con un decreto che porta la dizione « dalla zona di operazione » viene portato a 25 anni il limite di età con cui le guardie scelte e le guardie di Pubblica sicurezza possono essere autorizzate a contrarre matrimonio.

Il succedersi nel decennio 1930-1940 dei numerosi regi decreti di cui noi abbiamo accennato solo ai più importanti, con i continui aggiornamenti di disposizioni, regolamenti e norme disciplinari, dimostra l'affannosa e travagliata azione autoritaria e le inevitabili difficoltà del fascismo nel voler comprimere e soffocare il diritto naturale del matrimonio per le proprie esigenze di politica militare e di Stato di polizia. Da notare che tra i Corpi speciali militari creati o riorganizzati dal fascismo solo la Milizia volontaria sicurezza nazionale, pure essa facente parte, in base ad una legge del 1926, delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza assieme ai carabi-

nieri e al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, non è stata soggetta ad alcun regolamento ufficiale per il matrimonio dei propri componenti. Altrettanto dicasi dell'OVRA, la polizia segreta, « la pupilla del Duce ».

Con il decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1944, n. 507, il limite di età per ottenere il regio assentimento veniva portato a 25 anni per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza e dell'Aeronautica, questi ultimi dovevano inoltre avere prestato almeno un anno di servizio effettivo.

Con altro decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 112, si riportò a 28 anni oppure a otto anni di anzianità di servizio il limite per gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza per essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana, ma questo fatto non portò e non ha ancora portato alla necessaria abrogazione di gran parte della legislazione monarchico-fascista nella materia da noi esaminata. Né impedì nel marzo 1956 l'approvazione di un disegno di legge proposto dal Governo tendente a regolamentare in maniera definitiva l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio per i Corpi di polizia, che accolse i superati criteri della passata legislazione ed elevò a 30 anni il limite di età per la concessione della autorizzazione ai sottufficiali e al personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Nel frattempo l'età per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è scesa da 20 anni a 18 anni.

La legge 7 dicembre 1959, n. 1083, inerente alla costituzione del Corpo della polizia femminile dispone che le ispettrici e le assistenti di polizia possono contrarre matrimonio previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Inoltre la legge 13 maggio 1961, n. 469, stabilisce che anche i sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco, i vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato è informato dello stato della pratica.

La legge del 10 giugno 1964, n. 444, contenente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici per i sottufficiali in servizio permanente delle

stesse Forze armate, mentre stabiliva all'articolo 1 in anni sedici il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica, all'articolo 4 stabiliva il compimento del 25° anno di età come limite per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali in servizio permanente, per i militari volontari delle stesse Forze armate (esclusa sempre l'Arma dei carabinieri).

Una legge del 29 settembre 1964, n. 860, ha riportato a 28 anni il limite di età in cui i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio. Una successiva legge del 1° marzo 1965, n. 117, ha stabilito lo stesso limite di 28 anni anche per i brigadieri, vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Da notare che nelle Forze armate dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica vige lo stesso limite di 25 anni per l'autorizzazione a contrarre matrimonio per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa. Nei Corpi di polizia, invece, delle Guardie di pubblica sicurezza, delle Guardie di finanza, degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri vi è una differenza tra ufficiali, i quali, al pari di tutti gli ufficiali delle Forze armate sono soggetti alle disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562, e possono essere autorizzati a contrarre matrimonio alla età di 25 anni, mentre invece i sottufficiali e i militari di truppa debbono attendere il compimento del 28° anno.

Vi proponiamo quindi l'abrogazione di disposizioni e norme che affondano la loro radice nel regime della monarchia e del fascismo da tempo superato nella coscienza democratica e civile del popolo. Esse sono causa di situazioni drammatiche per coloro che le debbono subire e patire.

La mancata concessione dell'autorizzazione del matrimonio dopo anni e anni di fidanzamento solo perché un parente della sposa risulta un attivista politico rappresenta, spesso, una tragedia e tale risulta essere a volte la decadenza dal servizio.

Così come drammatiche sono le condizioni di vita di quelle Guardie di pubblica sicurezza che contraggono matrimonio religioso segretamente, con la concessione da parte delle autorità ecclesiastiche della dispensa dalla pubblicazione degli atti matrimoniali, oppure

di quelle guardie che hanno figli naturali o famiglie clandestine e sono costretti a fruire del trattamento economico ed assistenziale concesso ai celibi anziché ai coniugati e affrontano così notevoli sacrifici morali e materiali.

Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia al più presto rendere giustizia ad una cate-

goria di cittadini che debbono essere garantiti nell'esercizio di diritti che sono di tutti i cittadini della Repubblica, con ciò risulterà anche proficua la visita compiuta, per la prima volta nella storia del Parlamento, dalla Commissione interni della Camera alle scuole di polizia.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il regio decreto 3 agosto 1934, n. 1520, e successive modificazioni; il regio decreto 9 marzo 1936, n. 450, convertito in legge 1° febbraio 1937, n. 455, e successive modificazioni; il regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito in legge 22 dicembre 1938, n. 2229, e successive modificazioni; il decreto legislativo 3 giugno 1938, n. 1562, e successive modificazioni; il regio decreto 2 maggio 1940, n. 902, e successive modificazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e successive modificazioni; il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 890, e successive modificazioni; la legge 23 marzo 1956, n. 185, e successive modificazioni; l'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083; gli articoli 57, 58, 59 della legge 13 maggio 1961, n. 469; l'articolo 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447; la legge 29 settembre 1964, n. 860, e successive modificazioni; la legge 1° marzo 1965, n. 117, e successive modificazioni sono abrogati.